



### **ALLEGATO SCARICHI**

**Oggetto:** Ditta Umbra Acque SpA - Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59. - Autorizzazione agli Scarichi di acque reflue ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. a) del DPR 59/2013 e art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

**PREMESSO** che la ditta Umbra Acque SpA (P.Iva 02634920546), Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato dell'ATI n. 2, con sede legale in Perugia (PG), loc. Ponte San Giovanni, via G. Benucci n. 162, con istanza presentata al SUAP del Comune di Città di Castello e pervenuta alla Provincia di Perugia al prot. n. 0255982 del 12/06/2014 e successiva integrazione acquisita al prot. n. 0240089 del 09/11/2018 della Regione Umbria, ha chiesto l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 per l'impianto di fitodepurazione acque reflue urbane denominato "San Leo Bastia" sito in Comune di Città di Castello, loc. San Leo Bastia (Foglio n. 331 part.IIIa 1061);

**CONSIDERATO** che, nella sopra citata istanza, è ricompresa anche la richiesta di autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (fosso campestre con recapito finale al torrente Seano), delle acque reflue urbane provenienti dal fitodepuratore suddetto con potenzialità 450 AE, a servizio dell'agglomerato Città di Castello – San Leo Bastia con consistenza 267 AE;

**CONSIDERATO** che all'impianto di fitodepurazione San Leo Bastia vengono addotte reti fognarie unitarie, nella quali vengono convogliate acque reflue urbane risultanti dal mescolamento di acque reflue domestiche, acque reflue assimilate alle domestiche ed acque meteoriche di dilavamento;

**VISTO** il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, recante "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale" a norma dell'art.23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012 (G.U. n. 124 del 29/05/2013 S.O. n. 42/L), in vigore dal 13 giugno 2013;

**VISTO** il D.Lgs. del 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. recante norme in materia ambientale e in particolare l'art. 124 relativo alla disciplina del rilascio e del rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi;

**VISTA** la Direttiva tecnica regionale: "Disciplina degli scarichi delle acque reflue" approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 19 settembre 2018 n. 1024;

**VISTO** il Piano di Tutela delle acque approvato con Deliberazione del Consiglio della Regione Umbria del 1 dicembre 2009, n. 357;



**VISTA** la D.G.R. 28 agosto 2018 n. 260 avente ad oggetto: “Piano di tutela delle acque – Aggiornamento 2016-2021”;

**VISTO** il Protocollo d’Intesa tra Arpa Umbria, ATI, Umbra Acque, Servizio Idrico Integrato e Valle Umbra Servizi per l’organizzazione e la gestione dei controlli delle acque reflue civili approvato da Arpa Umbria con D.D.G. n. 170 del 06/05/2015;

**ACCERTATO** che l’istanza presentata dalla ditta Umbra Acque SpA è completa di tutta la documentazione prevista e necessaria e che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale;

### **SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

al rilascio, ai sensi dell’art. 3 comma 1) lett. a) del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e dell’art. 124 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 s.m.i., alla ditta Umbra Acque SpA (P.Iva 02634920546), Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato dell’ATI n. 2, con sede legale in Perugia (PG), loc. Ponte San Giovanni, via G. Benucci n. 162, dell’autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (fosso campestre con recapito finale al torrente Seano) delle acque reflue urbane provenienti dal fitodepuratore “San Leo Bastia” con potenzialità 450 AE, sito in Comune di Città di Castello, loc. San Leo Bastia (Foglio n. 331 part.IIIa 1061), a servizio dell’agglomerato Città di Castello – San Leo Bastia con consistenza 267 AE, secondo i documenti ed elaborati progettuali depositati in atti, con le seguenti prescrizioni:

#### **1) PRESCRIZIONI GESTIONALI:**

- a) Lo scarico, fatto salvo l’obbligo di mantenimento del buon stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dell’impianto, dovrà rispettare i valori limite di seguito riportati:

PARAMETRI	VALORI LIMITE
Solidi sospesi totali (mg/l)	≤ 80
BOD5 (come O <sub>2</sub> ) (mg/l)	≤ 40
COD (come O <sub>2</sub> ) (mg/l)	≤ 160

- b) Attivare un sistema di autocontrollo di almeno 3 campionamenti annuali con frequenza quadrimestrale, prevedendo l’effettuazione di un campione del refluo in entrata ed un campione in uscita. Tali campionamenti potranno essere effettuati contemporaneamente o al massimo con una differenza di 24 ore e i relativi risultati analitici devono quindi essere



trasmessi alla Regione Umbria, all'AURI e all'A.R.P.A. Umbria attraverso l'applicativo ARATAS entro il mese successivo a quello in cui viene effettuato il campionamento e comunque secondo le modalità definite dal Protocollo d'Intesa approvato con Determinazione di ARPA Umbria n. 170 del 06/05/2015 (punti 7. e 9.);

- c) Mantenere accessibili ed ispezionabili l'impianto di depurazione e i pozzetti di campionamento in ingresso ed uscita delle acque reflue;
- d) Garantire il buon funzionamento dell'impianto e annotare su apposito registro le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento dell'impianto di depurazione nonché le operazioni di estrazione periodica dei fanghi;
- e) I fanghi derivanti dal processo di chiarificazione dei reflui liquidi di cui sopra devono essere smaltiti e registrati nel rispetto di quanto previsto dalla specifica normativa (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., parte quarta);
- f) Evitare l'insorgenza di possibili fenomeni di degrado della zona di scarico (stagnazione delle acque reflue, impaludamento del terreno, ecc.) e degli eventuali inconvenienti igienico-sanitari;
- g) Consentire ispezioni, verifiche e controlli, in qualsiasi giorno e periodo dell'anno, al personale degli organi di controllo preposti;
- h) Provvedere a richiedere una nuova autorizzazione in caso di variazione rispetto al progetto fornito a corredo della domanda di autorizzazione allo scarico, nonché in caso di modifica e/o ampliamento dell'agglomerato che comporti variazioni quali-quantitative dello scarico;
- i) Comunicare immediatamente a mezzo PEC al Distretto competente di A.R.P.A. Umbria (protocollo@cert.arpa.umbria.it) quanto stabilito ai commi 1 e 2 dell'art. 20 "Scarichi di emergenza e fermo impianto" della Direttiva Tecnica Regionale: "Disciplina degli scarichi delle acque reflue" approvata con D.G.R. 19 settembre 2018 n. 1024;

## **2) PRESCRIZIONI GENERALI:**

- a) Qualora si intenda effettuare una modifica al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o in esercizio, provvedere ad inviare all'Autorità competente AUA la comunicazione di cui all'art. 6 del DPR 59/2013;



**Regione Umbria**

Giunta Regionale

- b) Per quanto non espressamente richiamato nel presente parere, dovrà essere rispettata la normativa vigente in materia ed in particolare al Protocollo d'Intesa tra Arpa Umbria, ATI, Umbra Acque, Servizio Idrico Integrato e Valle Umbra Servizi per l'organizzazione e la gestione dei controlli delle acque reflue civili approvato con Determinazione di ARPA Umbria n. 170 del 06/05/2015.

*La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e, in relazione alla gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione (art. 130).*

F.to L'istruttore tecnico  
(Dott.ssa Monia Velloni)